

# MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 1 giugno 1987, n. 249

Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei.

(GU n.149 del 29-6-1987)

Vigente al: 30-6-1987

## IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della citata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219;

Visto l'art. 32 della legge citata, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile la facoltà di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari;

Visto il conforme parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare espresso nella riunione del 16 aprile 1987;

Considerata la necessità di assicurare, insieme alla regolamentazione della pesca subacquea professionale, adeguate norme per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;

Decreta:

Art. 1.

La pesca subacquea professionale e' consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e puo' esercitarsi solamente in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi e' consentita l'utilizzazione solo per finalita' diverse dalla pesca e per la raccolta di corallo, molluschi e crostacei.

Art. 2.

La pesca subacquea sportiva e' consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

Di questi ultimi e' consentita l'utilizzazione solo per finalita' diverse dalla pesca.

Ai pescatori sportivi e' vietato raccogliere coralli, molluschi e crostacei.

Art. 3.

Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, e' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacita' non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea.

Durante l'attivita' di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addi' 1 giugno 1987

Il Ministro: DEGAN

Visto il Guardasigilli: ROGNONI